**ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI (LEGGE N. 213/2023)**

**Si prega di compilare il modulo inserendo i nominativi e i codici fiscali dei propri figli solo se si verificano le condizioni per poter fruire dell’esonero e consegnarlo alla sede di riferimento**

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) con l’art. 1, comma 180, ha introdotto, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle **lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale IVS dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Per quanto riguarda l’esonero di cui all’art. 1, comma 180, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Per quanto riguarda l’esonero di cui all’art. 1, comma 181, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, **le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente comunicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo).

**Comunicazione della lavoratrice madre ai fini della fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| La sottoscritta |  |  |

nella veste di dipendente dell’impresa COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A.

**comunica** la volontà di avvalersi dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 indicando a tal fine il nominativo e il codice fiscale dei propri figli.

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome  | Codice fiscale  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  | In fede, |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |